

**DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2013
604/2013/R/GAS**

DISPOSIZIONI IN TEMA DI TARIFFA PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE, RELATIVA ALL'ANNO 2014, PER LE SOCIETÀ GNL ITALIA S.P.A., OLT OFFSHORE LNG TOSCANA S.P.A. E TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 1 agosto 2005, n. 167/05 (di seguito: deliberazione 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2010, ARG/gas 24/10;
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 438/2013/R/GAS), e il relativo Allegato A (di seguito: *RTRG*);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2013, 272/2013/R/GAS.
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 575/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 575/2013/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 438/2013/R/GAS, sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl per il periodo di regolazione 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017;
- l'articolo 5.1, della medesima deliberazione prevede che le imprese di rigassificazione presentino all'Autorità le proposte tariffarie per l'anno 2014 entro il 30 ottobre 2013;
- al fine di consentire l'approdo e l'effettiva immissione del Gnl, presso i terminali *offshore* vengono offerti servizi marittimi di rimorchio e ormeggio al di fuori di un ambito portuale in deroga alla disciplina generale disposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- l'articolo 2, della deliberazione 438/2013/R/gas ha previsto, al fine di poter completare gli adempimenti necessari alla riforma del servizio di misura del trasporto gas, la conferma per l'anno 2014 di una disciplina tariffaria transitoria di tale servizio, mediante la definizione di un corrispettivo nel quale confluiscono i costi riconosciuti per il servizio di misura delle sole imprese di rigassificazione;
- è stato riscontrato un errore materiale in merito alla determinazione del coefficiente di recupero di produttività nel testo della *RTRG* approvato con deliberazione 438/2013/R/GAS;
- eventi meteo climatici avversi possono influenzare l'operatività dei terminali *offshore* con un conseguente impatto negativo sulla loro effettiva disponibilità, anche a scapito della sicurezza, specialmente nel periodo invernale, del sistema nazionale del gas; e che la raccolta di dati statistici in merito alle condizioni meteo marine può consentire di valutare con maggiore precisione i potenziali effetti delle suddette sul sistema nazionale del gas.

CONSIDERATO CHE:

- la società GNL Italia S.p.A. ha presentato, con comunicazione in data 30 ottobre 2013 (prot. Autorità A/35032 del 31 ottobre 2013), come successivamente integrata e modificata con comunicazione in data 10 dicembre 2013 (prot. Autorità A/39313 del 11 dicembre 2013), i ricavi e la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativi all'anno 2014, ai sensi dell'articolo 5.1, della deliberazione 438/2013/R/GAS; e che tale proposta tariffaria è risultata coerente ai criteri di cui alla *RTRG*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Terminale GNL Adriatico S.r.l. ha presentato, con comunicazione in data 30 ottobre 2013 (prot. Autorità A/34944 del 30 ottobre 2013), i ricavi e la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativi all'anno 2014, ai sensi dell'articolo 5.1, della deliberazione 438/2013/R/GAS, nonché la proposta tariffaria per i servizi marittimi di rimorchio e di ormeggio;
- in data 2 dicembre 2013, gli uffici dell'Autorità hanno inviato, alla società Terminale GNL Adriatico S.r.l. (prot. Autorità P/38121 del 2 dicembre 2013), una richiesta di modifica della proposta tariffaria, evidenziando tra l'altro che:
 - a) in merito al *driver* per il calcolo dei corrispettivi *Crs* e *Cqs*, l'utilizzo di un fattore di carico per tenere conto della capacità prevista in conferimento non risulta coerente con le disposizioni di cui all'Articolo 7 della *RTRG*, le quali fanno riferimento alla capacità tecnica del terminale definita come capacità massima che il terminale può rendere disponibile in un anno, tenuto conto dei periodi di fermo per la manutenzione ordinaria dell'impianto;
 - b) la proposta tariffaria per i servizi marittimi di rimorchio e ormeggio non risulta coerente con le disposizioni di cui all'Articolo 8, della *RTRG*, che prevedono che le condizioni economiche per gli ulteriori servizi siano determinate sulla base dei costi sottostanti al servizio offerto;

- la società Terminale GNL Adriatico S.r.l. ha presentato, con comunicazione in data 11 dicembre 2013 (prot. Autorità A/39410 del 11 dicembre 2013):
 - a) una nuova proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione, che è risultata coerente con i criteri tariffari di cui alla *RTRG*;
 - b) una nuova proposta tariffaria per i servizi marittimi che non è risultata coerente con i criteri tariffari di cui alla *RTRG*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. ha presentato, con comunicazione in data 30 ottobre 2013 (prot. Autorità A/35250 del 4 novembre 2013), i ricavi e la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativi all'anno 2014, ai sensi dell'articolo 5.1 della deliberazione 438/2013/R/GAS;
- in data 2 dicembre 2013, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (prot. Autorità P/38119 del 2 dicembre 2013) una richiesta di modifica della proposta tariffaria, evidenziando tra l'altro che:
 - a) la rivalutazione del valore delle immobilizzazioni in corso non è stata applicata in maniera corretta;
 - b) la comunicazione non include la proposta tariffaria relativa ai servizi marittimi, i quali, ai sensi dell'Articolo 8, della *RTRG*, devono essere determinati sulla base dei costi sottostanti al servizio offerto, ed enucleati dai costi riconosciuti per il servizio di rigassificazione e non già ricompresi nei costi operativi riconosciuti;
 - c) la documentazione allegata alla proposta tariffaria non fornisce sufficienti elementi per giustificare, ai sensi del comma 5.5, della *RTRG*, la riduzione a 20 anni della vita utile per il cespite "Impianti *offshore* galleggianti";
 - d) non è stata fornita evidenza dell'esclusione dal costo operativo riconosciuto dei costi relativi ad assicurazioni non espressamente previste da obblighi normativi;
- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. ha presentato, con comunicazione in data 10 dicembre 2013 (prot. Autorità A/39342 del 11 dicembre 2013), una nuova proposta tariffaria, chiedendo peraltro di essere sentita dall'Autorità in audizione ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. 244/01; e che tale proposta non risulta coerente con i criteri tariffari di cui alla *RTRG*;
- con la deliberazione 575/2013/R/GAS, l'Autorità ha disposto un supplemento di istruttoria, volto ad approfondire e valutare gli elementi prodotti dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., al fine di definire, in via definitiva, la tariffa per il periodo transitorio ottobre 2012-dicembre 2013, prevedendo la contestuale definizione in via cautelare e provvisoria della tariffa per il suddetto periodo; e che solo al completamento di tale procedimento saranno disponibili gli elementi necessari alla determinazione delle tariffe per l'anno 2014;
- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. è titolare di un'esenzione dall'obbligo di accesso di terzi relativa al 100% della capacità del terminale per un periodo di 20 anni; pur avendo la società presentato istanza di rinuncia, il relativo procedimento non risulta a oggi concluso;
- pertanto, nelle more del predetto procedimento, la definizione della tariffa per il servizio è funzionale alla definizione del prezzo con il quale eventuali

disponibilità di capacità (sia transitorie che definitive) siano offerte al mercato e assegnate a terzi secondo i criteri di cui alla deliberazione 167/05.

RITENUTO OPPORTUNO:

- fino ad una eventuale diversa determinazione da parte di altra autorità competente, determinare corrispettivi specifici per i servizi marittimi di rimorchio e ormeggio sulla base dei costi sottostanti il servizio;
- approvare le proposte tariffarie per il corrispettivo transitorio di misura CM^G per l'anno 2014 presentate dalle società GNL Italia S.p.A. e Terminale GNL Adriatico S.r.l.;
- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2014, presentata dalla società GNL Italia S.p.A.;
- relativamente alla società Terminale GNL Adriatico S.r.l., prevedere di:
 - a) approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2014;
 - b) determinare d'ufficio la tariffa per i servizi marittimi di rimorchio e di ormeggio per l'anno 2014;
- determinare d'ufficio il corrispettivo transitorio di misura CM^G , per l'anno 2014, per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.;
- al fine di assicurare certezza al sistema, al gestore e ai potenziali utenti del terminale, determinare d'ufficio, in via cautelare e provvisoria, la tariffa per il servizio di rigassificazione e per i servizi marittimi di rimorchio e ormeggio per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., al fine di:
 - a) tenere conto dei rilievi formulati dagli uffici dell'Autorità in merito alla coerenza della proposta tariffaria per l'anno 2014 con i criteri di cui alla *RTRG*;
 - b) disporre degli esiti delle risultanze del supplemento d'istruttoria di cui al punto 1 della deliberazione 575/2013/R//GAS;
 - c) disporre un supplemento d'istruttoria al fine di approfondire e valutare l'applicazione di una vita utile ridotta per il cespite "Impianti *offshore* galleggianti" e di valutare ulteriori eventuali elementi che emergano nel corso del procedimento, anche in occasione della successiva audizione di cui all'articolo 10, comma 5, del d.P.R. 244/01;
- correggere l'errore materiale nel testo della *RTRG* approvato con deliberazione 438/2013/R/GAS;
- al fine di valutare l'impatto di condizioni climatiche avverse sulla effettiva disponibilità del terminale e, di conseguenza, sulla sicurezza del sistema nazionale del gas, disporre obblighi informativi nei riguardi delle imprese che erogano il servizio di rigassificazione mediante terminali *offshore*

DELIBERA

1. di fissare il corrispettivo CM^G , per l'anno 2014, in misura pari a 0,293099 euro/mc liquido/anno per la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., in misura pari a

- 0,055019 euro/mc liquido/anno per la società GNL Italia S.p.A., e in misura pari a 0,007947 euro/mc liquido/anno per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.;
2. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 5.1 della deliberazione 438/2013/R/GAS, relativa all'anno 2014, presentata dalla società GNL Italia S.p.A., come riportata in Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
 3. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 5.1 della deliberazione 438/2013/R/GAS, relativa all'anno 2014, presentata dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l., come riportata in Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
 4. di determinare d'ufficio il corrispettivo per i servizi marittimi di rimorchio e ormeggio offerti dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l. per l'anno 2014, in misura pari a 169.216,40 euro/approdo;
 5. di disporre per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. un supplemento di istruttoria al fine di valutare l'applicazione di una vita utile ridotta per il cespite "Impianti *offshore* galleggianti";
 6. di determinare, in via cautelare e provvisoria, la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 5.1 della deliberazione 438/2013/R/GAS, relativa all'anno 2014, per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., come riportata in Tabella 3 allegata al presente provvedimento;
 7. di determinare, in via cautelare e provvisoria, il corrispettivo per i servizi marittimi di rimorchio e ormeggio per l'anno 2014 per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., in misura pari a 198.817,07 euro/approdo;
 8. di fissare al 31 dicembre 2014 il termine per la definizione in via definitiva delle tariffe di cui ai punti 6 e 7, da adottarsi sulla base degli elementi indicati in motivazione;
 9. di apportare le seguenti modifiche alla *RTRG*:
 - dopo il comma 10.4 è aggiunto il seguente comma:

“10.5 Il tasso annuale di variazione del recupero di produttività di cui al comma 10.4 è determinato secondo i seguenti criteri:

- a) per le imprese di cui al comma 3.10, il valore di *X-factor* è calcolato sulla base della seguente formula:

$$X_{QPR} = (1 - RPI_{wacc}) * \left[1 - \sqrt[3]{(1 - 3 * \frac{RID}{COR_4})} \right]$$

dove:

RPI_{wacc} è il tasso annuo d'inflazione atteso per il quarto periodo regolatorio, come assunto per la determinazione del WACC (pari a 1,8%);

$$RID = \frac{1}{9} PS1_{07} \cdot (1 + RPI_{08} - X) \cdot \prod_{i=09}^{14} (1 + RPI_i) + \frac{1}{9} PS2_{12} \prod_{i=13}^{14} (1 + RPI_i),$$

dove i termini assumono il significato di cui al comma 3.10;

- b) per le imprese di cui al comma 3.11, il valore di *X-factor* è posto pari a zero.”

- dopo il comma 21.3 è aggiunto il seguente comma:

- “21.4 Entro il 30 aprile di ogni anno le imprese di rigassificazione che erogano il servizio mediante terminali *offshore* comunicano all’Autorità:
- a) un rapporto che descrive dettagliatamente, con riferimento all’esercizio concluso, le condizioni operative di esercizio del terminale, inclusi eventuali eventi che hanno determinato vincoli e limitazioni all’operatività del terminale, con particolare riferimento all’accesso di navi metaniere e alle relative operazioni di ormeggio e scarica del Gnl;
 - b) i seguenti dati e informazioni su base oraria relative alle condizioni meteorologiche rilevate sul sito del terminale di rigassificazione:
 - massima velocità del vento, espressa in m/s;
 - massima altezza d’onda, espressa in m;
 - massima corrente di superficie, espressa in m/s.”
10. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’Autorità di Regolazione dei Trasporti e al Ministro dello Sviluppo Economico;
11. di pubblicare la presente deliberazione e il testo della *RTRG*, come risultante dalle modifiche apportate con il presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

19 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni